

**SPECIALE DL SVILUPPO
(DL 70/2011 convertito in L 106/2011)**

NOVITA' IN MATERIA DI IVA

La presente Informativa è rilevante per tutti i titolari di partita IVA

NOVITA'

Il DL 13.5.2011 n. 70 (c.d. "DL sviluppo"), entrato in vigore il 14.5.2011, è stato convertito nella L. 12.7.2011 n. 106.

Il "DL sviluppo" contiene, tra l'altro, alcune modifiche alla disciplina dell'IVA, finalizzate prevalentemente a ridurre gli adempimenti dei contribuenti.

Di seguito si analizzano le novità riguardanti:

- l'esclusione dall'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuati nei confronti di "privati", se il pagamento del corrispettivo avviene mediante carte di credito, di debito o prepagate;
- l'esclusione dall'obbligo della tenuta della scheda carburante per gli acquisti di carburante effettuati esclusivamente mediante carte di credito, di debito o prepagate;
- l'innalzamento da 5.164,57 a 10.000,00 euro del limite del costo dei beni la cui distruzione o trasformazione può essere provata, ai fini del superamento della presunzione di cessione, con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- l'innalzamento da 154,94 a 300,00 euro del limite previsto per la registrazione cumulativa del documento riepilogativo delle fatture emesse o ricevute nel corso dello stesso mese solare;
- l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% alle somministrazioni di gas naturale per usi civili;
- l'applicazione del regime IVA ordinario per le cessioni e le importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione in consumo;
- gli adempimenti procedurali relativi ai depositi IVA, con la previsione dell'obbligo di garanzia per l'immissione in libera pratica dei beni introdotti nel deposito.

OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA DI IMPOSTO PARI O SUPERIORE A € 3.000 PAGATE DA "PRIVATI" CON BANCOMAT O CARTE DI CREDITO - ABOLIZIONE

È stato abolito l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo pari o superiore a 3.000,00 euro:

- effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soggetti passivi IVA;
- se il pagamento del corrispettivo avviene mediante carte di credito, di debito (bancomat) o prepagate emesse dagli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 7 co. 6 del DPR 605/73 (es. banche e poste).

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'adempimento in esame resta obbligatorio se le carte di credito, di debito o prepagate sono emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, in quanto tali soggetti non sono tenuti alle suddette comunicazioni all'Anagrafe tributaria.

NIENTE SCHEDA SE IL CARBURANTE E' PAGATO CON CARTA O BANCOMAT

I soggetti passivi IVA che acquistano carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, ai fini della detraibilità della relativa imposta, non devono più compilare e tenere l'apposita scheda carburante se il pagamento del corrispettivo avviene esclusivamente mediante carte di credito, di debito (bancomat) o prepagate, emesse dagli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 7 co. 6 del DPR 605/73 (es. banche e poste).

Si tratta quindi di una semplificazione analoga a quella sopra illustrata in relazione alla comunicazione delle operazioni IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro.

Pertanto, deve ritenersi che anche la compilazione e la tenuta della scheda carburante rimanga obbligatoria se le carte di credito, di debito o prepagate sono emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, in quanto tali soggetti non sono tenuti alle suddette comunicazioni all'Anagrafe tributaria.

ATTENZIONE

Poiché la norma richiede l'utilizzo "esclusivo" delle suddette carte per l'acquisto dei carburanti, l'utilizzo anche di altre modalità di pagamento (es. contanti, assegni) non permette di beneficiare dell'esonero dall'obbligo di compilazione della scheda carburante.

Stante il carattere agevolativo della disposizione in esame, è comunque possibile non avvalersi della semplificazione continuando a documentare gli acquisti di carburante attraverso l'apposita scheda, anche se i pagamenti avvengono sempre mediante le suddette carte.

DISTRUZIONE DI BENI – PRESUNZIONE DI CESSIONE O ACQUISTO

È stato innalzato da 5.164,57 a 10.000,00 euro il limite del costo dei beni la cui distruzione o trasformazione può essere provata, ai fini del superamento della presunzione di cessione, con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, anziché con il verbale redatto da pubblici funzionari, dalla Guardia di Finanza o dai notai presenti alla distruzione o alla trasformazione dei beni.

Da tale dichiarazione devono risultare la data, l'ora e il luogo in cui avvengono le operazioni, nonché la natura, la qualità, la quantità e l'ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati.

Ai fini del superamento della presunzione di cessione, occorre anche:

- inviare una comunicazione scritta all'ufficio finanziario e al Comando della Guardia di Finanza competenti;
- compilare e conservare il documento di trasporto relativo ai beni eventualmente risultanti dalla distruzione o trasformazione.

SEMPLIFICAZIONI PER LE FATTURE EMESSE/RICEVUTE NELLO STESSO MESE

È stato innalzato da 154,94 a 300,00 euro il limite previsto per la registrazione cumulativa del documento riepilogativo delle fatture emesse o ricevute nel corso dello stesso mese solare.

In particolare, per le fatture:

- emesse nel corso dello stesso mese solare, di importo inferiore a 300,00 euro, è possibile annotare, nel registro di cui all'art. 23 del DPR 633/72, in luogo di ciascuna di esse, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati:
 - i numeri delle fatture e
 - distinti secondo l'aliquota applicata, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e quello dell'imposta;

- ricevute nel corso dello stesso mese solare, di importo inferiore a 300,00 euro, è possibile annotare, nel registro di cui all'art. 25 del DPR 633/72, in luogo di ciascuna di esse, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati:
 - i numeri delle fatture (attribuiti dal cessionario/committente);
 - distinti secondo l'aliquota applicata, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e quello dell'imposta.

Ai fini della registrazione, il documento riepilogativo:

- delle fatture emesse, deve essere annotato entro il giorno 15 del mese successivo, con riferimento al mese di emissione delle fatture;
- delle fatture ricevute, deve essere annotato anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

La registrazione del documento riepilogativo è stata estesa inoltre alle autofatture emesse nel corso dello stesso mese solare dal cessionario/committente, soggetto passivo, per le operazioni – territorialmente rilevanti in Italia – poste in essere dal cedente/prestatore non residente.

Anche in tale ipotesi, il documento riepilogativo presuppone che le operazioni da registrare siano, singolarmente, di importo inferiore a 300,00 euro.

IVA AL 10% PER IL GAS NATURALE PER USI CIVILI

È stata fissata al 10% la misura dell'aliquota IVA applicabile al singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso.

L'agevolazione in esame si applica a condizione che, per ciascun contratto di somministrazione, non sia superato il limite di 480 metri cubi annui.

CESSIONI ED IMPORTAZIONI DI TABACCHI LAVORATI

Per effetto delle modifiche operate, alle cessioni e alle importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione in consumo si applica il regime IVA ordinario. Per contro, resta immutato il regime monofase in capo al soggetto che cura la distribuzione al consumo.

In tal modo, l'applicazione dell'imposta risulta più equilibrata dato che alcuni operatori si trovano costantemente a credito IVA, mentre altri (i distributori) hanno debiti IVA rilevanti.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI DEPOSITI IVA

La disciplina applicabile ai depositi IVA è stata modificata al fine di semplificare i relativi adempimenti procedurali.

È stato stabilito che:

- **i depositi fiscali** per i prodotti soggetti ad accisa che possono essere utilizzati anche come depositi IVA sono gli impianti in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria;
- **i depositi doganali** utilizzabili anche come depositi IVA sono quelli privati di tipo D, E e C e non anche quelli pubblici di tipo A, B ed F.

Il depositario ha l'obbligo di conservare anche i documenti relativi all'estrazione dei beni dal deposito IVA assoggettati ad imposta attraverso la procedura di autofatturazione o di integrazione della fattura passiva.

Si ricorda che, nei casi di utilizzazione o di commercializzazione dei beni in Italia, l'IVA è dovuta:

- dal soggetto passivo che procede all'estrazione;
- attraverso l'emissione di un'autofattura, ovvero – se i beni estratti sono stati oggetto di un acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell'imposta (es. acquisto di beni già esistenti nel deposito IVA o acquisto intracomunitario effettuato mediante introduzione dei beni nel deposito) – previa integrazione della fattura, già annotata nel registro degli acquisti, con l'indicazione del valore dei servizi eventualmente resi nel deposito fino al momento dell'estrazione e dell'ammontare dell'imposta dovuta.

Per i beni di origine extracomunitaria, immessi in libera pratica con contestuale introduzione nel deposito IVA, l'esclusione da imposta presuppone che l'importatore presti un'idonea garanzia commisurata all'imposta non riscossa in Dogana.

Oltre alle ipotesi di esonero previste nei confronti delle Amministrazioni statali e degli enti pubblici, nonché delle ditte affidabili e di notoria solvibilità, la garanzia non deve essere prestata neppure dagli operatori economici autorizzati ai quali sia stato rilasciato il "certificato AEO".

Per i beni estratti dal deposito iva per essere utilizzati o ceduti in Italia, in via transitoria, ossia fino a quando le banche dati a disposizione dell'Amministrazione finanziaria non verranno appositamente integrate, il soggetto passivo che estrae i beni dal deposito IVA deve comunicare al gestore del medesimo i dati relativi alla liquidazione dell'imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia all'importazione.

Tenuto, quindi, conto che la garanzia è prestata dall'importatore, ove il soggetto passivo che estrae i beni non sia l'importatore, quest'ultimo resta garante dell'IVA acquisita dalla Dogana a titolo di cauzione finché non sia stata:

- liquidata l'imposta relativa ai beni estratti;
- ottemperata la relativa comunicazione al gestore del deposito.